

Organo di garanzia

È vero che l'organo di garanzia interno è composto dai membri della Giunta Esecutiva?

No. L'organo di garanzia interno è composto almeno dal Dirigente, 1 docente; 1 genitore; 1 studente (ovvero due genitori nel primo grado di istruzione). La giunta esecutiva, aveva competenza ai sensi dell'art. 10 del [Dlgs 297/94](#) per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

L'organo di garanzia regionale "procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione". Questo vale anche per quello d'istituto?

Per l'organo di garanzia interno non è prevista dal [DPR 235/07](#) tale limitazione.

Può il consiglio d'istituto nominare l'organo di garanzia in mancanza di una previsione del regolamento d'istituto ed in assenza della componente degli studenti durante la riunione del consiglio?

Il [DPR 235/07](#) (art. 2 che modifica l'art. 5 del [DPR 249/98](#)) prevede che l'organo di garanzia interno alla scuola deve essere istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Il rappresentante deve essere eletto dagli studenti. Pertanto, seppure il consiglio è validamente costituito anche se manca una delle sue componenti (come previsto dall'[OM 215/91](#) e dal [Dlgs 297/94](#)), il rappresentante degli studenti deve essere eletto comunque necessariamente da questi ed il consiglio ne convalida solo la nomina.

E chi presiede l'organo di garanzia di istituto?

L'organo di garanzia è presieduto dal dirigente.

I genitori eletti nell'organo di garanzia posso essere scelti tra i consiglieri d'istituto? Se è il consiglio non manca la terzietà?

Come spiegano il [DPR 235/07](#) (art. 2 che modifica l'art. 5 del [DPR 249/98](#)) e la successiva [nota del 31 luglio 2008](#) i rappresentanti nell'organo di garanzia sono "eletti dai genitori", ma spetta al regolamento stabilire come. In effetti potrebbe mancherebbe la "terzietà" giacché il consiglio di istituto si pronuncia proprio in merito all'irrogazione delle sanzioni più gravi. Infatti la [nota del 31 luglio 2008](#) prevede la nomina di un supplente ove faccia parte dell'organo un soggetto direttamente interessato.

Il DPR 235/2007 all'art. 2 specifica che il docente è designato dal consiglio di Istituito mentre per la componente genitori e studenti si parla di "rappresentanti eletti dai genitori/dagli studenti". Ma da chi e come sono eletti?

Il [DPR 235/07](#) precisa che è il regolamento ad istituire e disciplinare l'organo di garanzia di istituto. La [nota del 31 luglio 2008](#) spiega che i regolamenti dovranno precisarne a) la composizione in ordine 1) al numero dei suoi membri, che non possono essere meno di quattro in relazione alle componenti scolastiche che devono rappresentare; 2) alle procedure di elezione e subentro degli stessi, nonché alla possibilità di nominare supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organo chi abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora vi faccia parte lo studente sanzionato o un suo genitore) b) il funzionamento: 1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto" cioè completo e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri presenti o se non sia mai necessaria la presenza di tutti i membri; 2) il valore dell'astensione.

All'ordine del giorno per il consiglio d'istituto c'è l'istituzione dell'Organo di Garanzia. È un organo di recente istituzione? Va introdotto anche alla scuola primaria?

L'organo di garanzia era già stato introdotto con l'art. 5 del [DPR 249/98](#) (Statuto delle studentesse e degli studenti) modificato dal [DPR 235/07](#) e deve essere istituito nella scuola secondaria di primo (scuola media) e secondo (superiore) grado.

Cos'è l'organo di garanzia regionale, quali sono le sue funzioni e da chi è composto?

L'organo di garanzia regionale è stato introdotto dall'art. 2 comma 3 [DPR 235/07](#) che ha modificato l'art. 4 [DPR 249/98](#) ed ha il compito di dare parere vincolante sui reclami proposti da chiunque abbia interesse avverso le sanzioni disciplinari ed in generale sulle violazioni di tutto quanto stabilito dal decreto. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide poi in via definitiva. E' composto per la scuola secondaria di secondo grado da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola secondaria di primo grado in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Chi nomina la componente genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale?

È l'ufficio scolastico regionale che individua, con apposito atto, le modalità di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori (art. 2 [DPR 235/07](#) comma). Nella Nota del [31.07.08](#) [Prot n. 3602/P0](#) si suggerisce che la designazione dei genitori avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori della Scuola (FoRAGS)

[Torna all'indice](#)